

Lo studio delle lingue straniere in Italia

Rappresentando l'associazione l'end, *Lingua E Nuova Didattica*, intendo fare una riflessione sul ruolo delle lingue straniere nella scuola, perché le decisioni del nostro governo, disattendendo gli accordi presi in sede comunitaria, non ne ampliano lo studio.

Nella scuola italiana lo studio delle lingue stenta a imporsi. I piani di studio dei diversi ordini di scuola e dei diversi indirizzi della scuola secondaria superiore prevedono per le lingue straniere una collocazione che non può essere facilmente delineata. Ci troviamo di fronte a nuove norme, alcune delle quali già applicate, altre di cui è stata rinviata l'applicazione e che gruppi di diverso orientamento cercano di modificare. Per orientarsi in una situazione che non si può che definire confusa può essere utile dare uno sguardo alle decisioni politiche prese, sia a quelle attuate sia a quelle sospese. Gli orientamenti riscontrabili al di là dei confini nazionali aiuteranno poi a prospettare il futuro.

Attualmente nella scuola italiana lo studio delle LS è previsto in tutti gli ordini e nei diversi indirizzi della scuola secondaria superiore.

La legge delega 53/2003 (Legge Moratti) conferma l'insegnamento di una lingua straniera nella scuola primaria già previsto dal 1990¹ (Legge 148/90) e l'insegnamento di una seconda lingua europea nella scuola secondaria di primo grado² nella quale si era venuto introducendo sperimentalmente. Nulla è detto in merito allo studio delle lingue nella scuola secondaria di secondo grado.

La confusione comincia con i decreti legislativi previsti in attuazione della legge 53/2003

Il Decreto relativo al primo ciclo (DL 59/2004) si muove in un'ottica restrittiva con una decisa valorizzazione dell'inglese, che è la sola lingua di cui si propone lo studio nella scuola primaria³, mentre per la seconda lingua, che vi si affianca nella scuola secondaria di primo grado, è lasciata libera la scelta tra altre lingue europee⁴ (DL 59/2004, art. 8).

Alle due lingue sono dedicate complessivamente 4 ore di insegnamento settimanale. Ciò ha suscitato proteste tra gli insegnanti di inglese, che rappresentano la lingua maggiormente insegnata, perché vedevano sottratta un'ora al loro insegnamento. La conseguenza è stata che alle 4 ore destinate complessivamente per l'insegnamento delle due lingue se ne aggiungesse una quinta, ma si offrisse al contempo la possibilità di scegliere di dedicare allo studio dell'inglese anche le ore previste per la seconda lingua straniera, con l'inconcepibile obiettivo di portare gli alunni ad "un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana"⁵ (DL 226/2005, art. 25, comma 2). Il tutto viene introdotto in modo strabiliante con il Decreto Legislativo 226/2005 relativo al secondo ciclo. Questo prevede lo studio obbligatorio di due lingue straniere in tutti gli indirizzi della scuola secondaria di secondo grado, meno che nel liceo classico ove è opzionale, ma contiene anche un articolo che riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel primo ciclo che reintegra l'ora che era stata sottratta all'insegnamento dell'inglese prima lingua straniera⁶ (art. 25, comma 1), salvo consentire di utilizzare per il suo studio anche il monte ore previsto per la seconda lingua nella scuola secondaria di primo grado e, di conseguenza, in quella di secondo grado⁷ (art. 25, comma 2), relegando così la seconda lingua nell'ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi (art. 25, comma 3; vedi anche allegato D-

¹ "Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera." Legge 148/90.

² "la scuola primaria ... ha il fine di ... far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana...; la scuola secondaria di primo grado... introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea;..." (Legge 53/2003, art. 2, comma f)

³ "La scuola primaria [...] ha il fine di far acquisire [...] l'alfabetizzazione nella lingua inglese" (Decreto Legislativo 59/2004, art. 5). "la Scuola Primaria favorisce l'acquisizione [...] di una lingua comunitaria, l'inglese, privilegiando, ove possibile, la coltivazione dell'eventuale lingua madre che fosse diversa dall'italiano." (Decreto Legislativo 59/2004, Indicazioni per la Scuola primaria).

⁴ La scuola secondaria di primo grado [...] introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; (Decreto Legislativo n. 59/2004, art. 8, comma 2).

⁵ "2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis al presente decreto." (DL 226/2005, art. 25, comma 2).

⁶ "1. b) l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all'insegnamento della tecnologia; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore" (DL 226/2005, art. 25, comma 1.b).

⁷ Vedi nota 5.

bis⁸). Se la seconda lingua comunitaria non è stata (ancora) espunta dai piani di studio della scuola italiana lo si deve al fatto che l'applicazione del DL 226/2005 è stata rinviata.

A questa "mossa" non lineare il CNPI ha obiettato, con un pronunciamento spontaneo, richiamando le istanze europee e l'illegittimità e l'assurdità della decisione⁹ (prot. 11891 del 20.12.2005).

I contenuti di insegnamento/apprendimento per il primo ciclo che sono elencati nelle *Indicazioni nazionali* allegate al DL 59/2004 non tengono conto dei criteri esposti nel *Quadro comune europeo di riferimento per le lingue* del Consiglio d'Europa che dovrebbe costituire una base imprescindibile per ogni progetto di educazione linguistica. La generale insoddisfazione per queste *Indicazioni nazionali* ha portato, nell'estate del 2007, a una loro riformulazione che

- nel rispetto della legge 53/2003 non impone l'inglese come prima lingua straniera
- ripristina l'insegnamento di una seconda lingua nella scuola secondaria di primo grado
- si basa sulle indicazioni del *Quadro comune europeo di riferimento per le lingue*.

Queste *Indicazioni per il curricolo* (DM 31.7.2007) volute dal ministro Fioroni si agganciano direttamente alla legge, aggirando l'emarginazione – se non addirittura l'esclusione – della seconda lingua straniera favorita dai due Decreti legislativi (59/2004 e 226/2005). La legittima presenza di due lingue straniere ripristinata dalle *Indicazioni per il curricolo* viene però ignorata nel *Regolamento relativo all'Obbligo di istruzione* promulgato poche settimane dopo (DM 22.8.2007) che contiene un riferimento esclusivo a una sola lingua straniera, in palese contraddizione anche con l'enunciata adesione alla *Raccomandazione europea relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente*¹⁰ (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.12.2006 – L 394/10) che prevede la padronanza di più lingue straniere. Chi stende il *Regolamento* non tiene conto, pur richiamandole, né della legge, né della *Raccomandazione europea*, e riprende una norma palesemente illegittima, comunque superata dalle nuove *Indicazioni per il curricolo* che erano state appena presentate.

La ministra Gelmini si è messa nel solco della Moratti ed è tornata a offrire la possibilità di scegliere l'insegnamento dell'inglese potenziato utilizzando le ore che dovrebbero appartenere alla seconda lingua¹¹ (CM 4/15.01.2009). In questo modo l'insegnamento dell'inglese sarebbe di cinque ore settimanali. Unica condizione posta è che nella scuola non vi siano docenti titolari della seconda lingua - che sono peraltro pochi, perché la maggior parte delle cattedre di diritto appartiene alle sperimentazioni avviate già prima della Legge 53/2003.

Con l'insegnamento dell'inglese potenziato, il francese, lo spagnolo ed il tedesco rischiano di scomparire dalla scuola dell'obbligo e, di conseguenza, dal ciclo successivo.

Anche in questo caso il CNPI aveva espresso parere negativo rispetto alle scelte prospettate¹² (prot. 1304/12.2.2009).

⁸ "Lo studente utilizza per l'apprendimento della lingua inglese anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Lo studente può avvalersi della seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi." (DL 226/2005, art. 25, All. D-bis).

⁹ "... evidenza con preoccupazione che la possibilità offerta alle famiglie di una totale opzione dell'orario previsto per le due lingue comunitarie, esclusivamente per la lingua inglese, determina la cancellazione della II lingua comunitaria dal piano di studi obbligatorio della scuola secondaria di primo grado, contraddicendo in tal modo quanto previsto dalla stessa legge 53 all'art. 2 lettera d) che stabilisce che la scuola secondaria di I grado "... introduce lo studio di una seconda lingua comunitaria" e creando così una situazione di dubbia legittimità. " (prot. 11891/20.12.2005).

¹⁰ Competenze chiave per l'apprendimento permanente:

1. comunicazione nella madrelingua
2. comunicazione nelle lingue straniere
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
4. competenza digitale
5. imparare ad imparare
6. competenze sociali e civiche
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità
8. consapevolezza ed espressione culturale.

(Raccomandazione del parlamento europeo e del Consiglio del 18.12. 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.12.2006, L 394/10)

¹¹ "In sede di iscrizione alla prima classe – e con vincolo di non variare tale scelta per l'intero corso della scuola secondaria di I grado – le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico ('inglese potenziato'). Le ore riservate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana nei confronti degli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze in lingua italiana, nei limiti delle disponibilità di organico e in assenza di esuberato, a livello provinciale, di docenti della seconda lingua comunitaria." (CM 4/15.01.2009).

¹² "Nello specifico si fa notare che la previsione dell'insegnamento di 'inglese potenziato' da realizzare con la soppressione dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria impoverisce la qualità della formazione complessiva degli allievi di questo segmento scolastico ed è in contrasto con le linee generali di politica scolastica a livello comunitario e con le impostazioni culturali in materia di insegnamento-apprendimento di più lingue comunitarie.

A parte l'assurdità dell'obiettivo enunciato (portare gli alunni ad "un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana" con un mero studio scolastico) e l'assoluta arbitrarietà delle decisioni che non tengono conto delle norme in vigore, c'è da chiedersi come si intendano formare insegnanti perché siano all'altezza del compito, considerato che nella *Bozza di regolamento relativo alla formazione degli insegnanti*, per i laureati che insegneranno nella scuola primaria viene delineato un profilo che prevede lo studio di "elementi avanzati di lingua inglese", con una formulazione così sfuggente che continua a dimostrare di ignorare che la padronanza linguistico-comunicativa può (o meglio dovrebbe) essere definita in base ai livelli descritti nel *Quadro europeo di riferimento per le lingue* del Consiglio d'Europa.

Le prospettive per le lingue straniere sembrano dunque pessime.

Guardiamo ora a come la scuola dovrebbe essere per rispondere alle esigenze di una società globalizzata. Stando alla Legge 53/2003 sembrerebbe che, per quel che riguarda le lingue, il sistema scolastico italiano abbia recepito le indicazioni che vengono dall'Europa, e precisamente

- le indicazioni del Libro bianco sui sistemi scolastici (1995) che include tra i cinque obiettivi generali della formazione "la conoscenza di tre lingue comunitarie"¹³
- l'invito del Consiglio di Barcellona (2002) a favorire lo studio di "almeno due lingue straniere sin dall'infanzia"¹⁴.

Le decisioni contenute nei Decreti Delegati e nelle circolari applicative vanno però in direzione opposta, verso il mantenimento di un vecchio status quo. Si dimenticano le sperimentazioni che avevano cominciato soddisfare queste istanze e si favorisce l'insegnamento di una sola lingua, l'inglese. Il progressivo pensionamento degli insegnanti titolari per il francese e il tedesco che lasciano liberi posti che vengono progressivamente occupati da insegnanti di inglese non può che consolidare questa tendenza. Sarebbe invece necessario tenere conto delle decisioni condivise in sede europea.

Orban, commissario europeo per il multilinguismo, riferendosi alla Gran Bretagna, dove la lingua straniera non è obbligatoria dopo i 14 anni, osserva che "studi fatti laggiù parlano di seri problemi per quei giovani, sul mercato interno del lavoro: le aziende cercano chi parla più lingue perché comunica meglio e perché è più aperto, adattabile, ha più capacità interculturali. Sono sempre di più i Paesi UE che applicano questo principio."¹⁵ (Corriere della Sera, 17.1.2009). "La Commissione incoraggia perciò le società europee a preservare e accrescere la diversità linguistica, allo scopo di trarre vantaggio da un indiscutibile potenziale sociale ed economico."¹⁶ (CAB-ORBAN-CONTACT@ec.europa.eu, 2.3.2009). L'Italia, invece, va contro corrente.

A tutti è noto il grande divario linguistico che ci divide dagli altri paesi dell'UE. Parliamo poco le lingue straniere. E non ci preoccupiamo di recuperare, mentre il multilinguismo potrebbe "aumentarne l'occupabilità, facilitare l'accesso a servizi e diritti e accrescere la solidarietà, grazie a un maggior dialogo interculturale e una migliore coesione sociale."¹⁷ (Commissione Europea, 2008).

Nel 2006 la Commissione Europea aveva fatto realizzare uno studio dal quale emergeva che ogni anno migliaia di imprese europee (secondo le stime, circa 945000, ovvero l'11% del totale) perdono opportunità commerciali e contratti perché non sono in grado di esprimersi nelle lingue dei loro clienti e sono sprovviste delle competenze multiculturali necessarie a comprendere fino in fondo le esigenze dei loro interlocutori. "Nonostante il ruolo dominante dell'inglese come lingua commerciale a livello mondiale, saranno le altre lingue a dare un vantaggio concorrenziale alle imprese comunitarie e a consentire loro di conquistare nuovi mercati. L'Europa corre il rischio di perdere concorrenzialità, poiché le economie emergenti, principalmente in Asia e nell'America latina, acquisiscono rapidamente solide competenze linguistiche assieme ad altre competenze necessarie a un'efficace concorrenza."¹⁸ (Commissione europea, 2008).

La scelta di trascurare l'insegnamento delle lingue va contro gli interessi non solo di chi non può permettersi di andare all'estero per impararle, ma delle stesse imprese. Sostiene infatti la Commissione che "dal punto di vista professionale, tutto lascia pensare che la lingua inglese sarà, in futuro, sempre più necessaria, ma sempre meno sufficiente. Se, in certi settori d'attività, è già pressoché obbligatorio

Anche sul piano giuridico non pare legittima la soppressione di fatto di una parte 'obbligatoria' del curriculum. " (Parere sullo schema di regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione". prot. 1304/12.02.2009).

¹³ Commissione Europea, 1995: *Insegnare ad apprendere. Verso la società conoscitiva*. Bruxelles - Lussemburgo, CECA-CE-CEEA.

¹⁴ Invito del Consiglio dei capi di stato e di governo riunito a Barcellona nel 2002 a "migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia". (European Council 2002, I - 43.1).

¹⁵ www.corriere.it/cronache/17.1.2009.

¹⁶ Mail di CAB-ORBAN-CONTACT@ec.europa.eu inviata a tiziana.littame@t-online.de il 2.3.2009.

¹⁷ Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune (COM (2008) 566, 18.9.2008).

¹⁸ Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune" (COM (2008) 566, 18.9.2008).

conoscerla, è anche vero che la conoscenza di una lingua che tutti sono di fatto tenuti a conoscere non costituisce, per chi si candida a un impiego o vuole intraprendere un'attività, un particolare titolo preferenziale. È vero già oggi, in molti casi, e lo sarà ancor più in futuro. Bisognerà trovare altri modi per distinguersi, per affermare la propria differenza e la propria specificità, e avere così migliori carte da giocare sul piano professionale.”¹⁹ (Commissione europea, 2008).

Non si deve dimenticare che a partire dal 2009 nelle indagini Ocse-Pisa verranno introdotti anche indicatori di competenza linguistica. I brutti risultati dati dall'Italia nelle indagini precedenti dovrebbero indurre i politici a prendere decisioni che evitino il ripetersi delle precedenti desolanti esperienze e consentano agli italiani di affrancarsi dall'imbarazzante terz'ultimo posto nella capacità di comunicare in altre lingue in cui si trovano da anni, seguiti solo da irlandesi e inglesi²⁰ (Eurobarometro 2006).

La scuola deve innanzitutto sensibilizzare i cittadini al multilinguismo, quindi indurli a scegliere di non studiare solo l'inglese. Perché i cittadini che hanno scelto di studiare più lingue possano effettivamente apprendere occorre che gli insegnanti abbiano una forte padronanza delle lingue e siano capaci di insegnarle.

In Italia in molte scuole si sta sperimentando la metodologia *CLIL* – *Content and language integrated learning*, l'insegnamento di una disciplina non linguistica impartito in una lingua straniera. Questo approccio, già applicato con successo in molti paesi europei, consentirebbe di aumentare la presenza delle lingue nei curricula scolastici senza dilatare l'orario scolastico. Chissà che chi sta lavorando alle proposte per il secondo ciclo non si ricordi che era stato previsto nel Decreto Legislativo (226/2005, art. 3) relativo al secondo ciclo. La sua introduzione è proposta con modalità poco sensate e non praticabili, in quanto limitate alla classe terminale della scuola secondaria²¹. Ciò comporterebbe che un insegnante di una disciplina non linguistica che sia in grado di insegnare in una lingua straniera finisca per avere solo classi di maturità. La proposta in sé, però, può essere elaborata meglio e merita comunque di essere sviluppata.

Apprendere più lingue, infatti, non significa necessariamente stare più ore a scuola.

Milano, 9 marzo 2009

¹⁹ Commissione europea, 2008: Una sfida salutare. Come la molteplicità delle lingue potrebbe rafforzare l'Europa.

²⁰ http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/eurobarometer06_en.html.

²¹ “3. Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attività ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno è previsto inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.” (DL 226/2005, art. 3).